

*Stimati clienti,*

*in questa newsletter intendiamo soffermarci su due argomenti importanti relativi all'assicurazione per i veicoli a motore:*

- **RINUNCIA AL REGRESSO IN CASO DI COLPA GRAVE**
- **GRADI DI PREMIO D'ENTRATA PER GIOVANI CONDUCENTI**



## **VEICOLI A MOTORE: RINUNCIA AL REGRESSO IN CASO DI COLPA GRAVE**

Nell'ambito delle coperture assicurative RC veicoli a motore, negli ultimi anni le compagnie d'assicurazione hanno introdotto la possibilità di assicurare la rinuncia da parte dell'assicuratore al regresso in caso di colpa grave del conducente o del detentore. Tale rinuncia era di solito generalizzata, salvo nel caso di infrazioni in relazione alla guida in stato di ebbrezza o inettitudine (es. per abuso di medicinali o stupefacenti). Dal 01.01.2014, con le modifiche della legge federale sulla circolazione stradale, non sarà più possibile rinunciare al regresso neanche in caso di gravi infrazioni ai limiti di velocità, ai sensi dell'art. 90 cpv 4 della legge stessa. Non si tratta di una modifica restrittiva adottata per scelta delle assicurazioni, bensì dell'intento del legislatore di non più esonerare dalle proprie responsabilità personali che si rende autore di infrazioni particolarmente gravi.

### **ART. 90**

1. È punito con la multa chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale.
2. È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo.
3. È punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di

velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore.

4. Il capoverso 3 è in ogni caso applicabile se la velocità massima consentita è superata:

- a. di almeno 40 km/h dove la velocità massima consentita è di 30 km/h;
- b. di almeno 50 km/h dove la velocità massima consentita è di 50 km/h;
- c. di almeno 60 km/h dove la velocità massima consentita è di 80 km/h;
- d. di almeno 80 km/h dove la velocità massima consentita è più di 80 km/h.

5. L'articolo 237 numero 2 del Codice penale<sup>180</sup> non è applicabile in questi casi.

Dunque occorre tenere presente che anche assicurando la rinuncia al diritto di regresso per colpa grave, il regresso verrà comunque fatto per questo tipo d'infrazioni.



## VEICOLI A MOTORE: GRADI DI PREMIO D'ENTRATA PER GIOVANI CONDUCENTI.

I giovani che hanno ottenuto la licenza di condurre da breve tempo, al momento di concludere per la prima volta un'assicurazione veicoli a motore a proprio nome, si vedono generalmente imporre dei gradi di premio più elevati rispetto al minimo possibile, per poi scendere, pian piano negli anni, fino ai gradi minimi (ovviamente solo in assenza di sinistri). Una volta questo principio veniva accettato senza difficoltà dagli assicurati.

Negli anni più recenti invece notiamo sempre più spesso dei tentativi di scappatoia da questo meccanismo, decidendo per esempio di immatricolare veicoli dei figli giovani a nome dei genitori, o in ogni

caso indicando i genitori come conducenti abituali di veicoli che in realtà sono guidati dai figli. Queste soluzioni non sono esenti da rischi, perché occorre ricordare che l'art. 6 della LCA è sempre valido per tutti i contratti d'assicurazione:

### LCA - ART. 6

#### RETICENZE E LORO CONSEGUENZE

##### a. In genere

1- Se alla conclusione del contratto chi era tenuto a fare la dichiarazione ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato per scritto, l'assicuratore ha il diritto di recedere dal contratto, in forma scritta. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante.

2- Il diritto di recesso si estingue quattro settimane dopo che l'assicuratore è venuto a conoscenza della reticenza.

3- Quando il contratto è sciolto per recesso in virtù del capoverso 1, l'obbligo dell'assicuratore di fornire la sua prestazione si estingue anche per i danni già intervenuti, se il fatto che è stato oggetto della reticenza ha influito sull'insorgere o la portata del danno. Se ha già fornito prestazioni per un siffatto sinistro, l'assicuratore ha diritto a restituzione.

Nella realtà dei fatti, le compagnie assicurative tendono a mostrarsi sensibili verso i loro assicurati, nel senso che non sono sempre rigide nell'applicazione delle regole, e spesso al verificarsi di un primo sinistro dalla gravità limitata procedono alla liquidazione senza difficoltà. Ma in caso di recidiva o in caso di sinistri molto gravi, e in presenza di un nesso causale adeguato, le compagnie d'assicurazione potrebbero agire in modo formale con tanto di indagini e conseguente applicazione dell'articolo 6. Per queste ragioni, da parte nostra tendiamo a sconsigliare di indicare come conducenti abituali di autoveicoli delle persone che non lo sono.

### Multe disciplinari

Al di là delle questioni assicurative, a titolo informativo, segnaliamo che anche nell'ambito delle multe disciplinari a partire dal 2014 risultano accresciute le responsabilità del detentore del veicolo. Si pensa ad infrazioni quali l'utilizzo del telefonino, gli eccessi non gravi di velocità (che non sfociano nel penale) e via dicendo. Un esempio: un detentore di autoveicolo presta la macchina a un conoscente e questi viene "pizzicato" da un radar. La foto (del radar) non è però chiara o è del tutto assente e non permette di identificare, anche dopo una ragionevole indagine, chi effettivamente si trovava alla guida dell'auto: in futuro il detentore sarà sempre ritenuto il responsabile delle infrazioni commesse dal suo veicolo nell'eventualità che non risultasse possibile provare la presenza di un altro conducente nel suo veicolo. Insomma, è consigliabile prestare la dovuta attenzione prima di mettere la propria auto a disposizione di terzi. E per le aziende è consigliabile gestire bene l'utilizzo dei veicoli da parte dei collaboratori.

ASSIMEDIA SA

Broker in assicurazioni registrato FINMA n. 10282. Intermediario finanziario autorizzato FINMA

Membro

S//I//B//A

Member of  IGB2B  
AVI ASSURANCE  
+ STRABAG

Camera di commercio, dell'industria,  
dell'artigianato e dei servizi del Cantone Ticino